

Delibera n. 139/2020

**Procedimento avviato con delibera n. 53/2020 nei confronti di Flixbus Italia S.r.l. Adozione del provvedimento sanzionatorio per la violazione degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011.**

L'Autorità, nella sua riunione del 30 luglio 2020

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: "Regolamento (UE) n. 181/2011");
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");
- VISTO** il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus" (di seguito anche: "d.lgs. n. 169/2014");
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, adottato con delibera dell'Autorità n. 4/2015, del 20 gennaio 2015;
- VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
- VISTO** il reclamo di prima istanza, inviato il 24 gennaio 2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata [reclamiflixbus@pec.it](mailto:reclamiflixbus@pec.it), con cui il Sig. [...] (di seguito: il reclamante), titolare del biglietto (prenotazione n. 1018748815) per il servizio di trasporto operato da Flixbus Italia S.r.l. (di seguito: Flixbus) sulla tratta N592, con partenza programmata dall'Autostazione di Roma Tiburtina il 21 dicembre 2018, alle ore 14.00, e con destinazione Reggio Calabria, ha rappresentato (i) di aver ricevuto, giunto in Autostazione, una email da parte di Flixbus, con la quale veniva informato che il servizio sarebbe stato effettuato da due autobus e che sarebbe

dovuto salire su quello contrassegnato con l'etichetta A; (ii) che l'autobus recante l'etichetta A giungeva all'Autostazione di Roma Tiburtina in ritardo alle ore 16:00 (diversamente da quello contraddistinto con la lettera B che arrivava in orario), per ripartire successivamente alle ore 16:30, quindi con oltre 120 minuti di ritardo rispetto all'orario di partenza previsto (alle 14:00), e conseguente arrivo a destinazione finale con oltre 4 ore e 30 minuti di ritardo; (iii) di aver ricevuto durante l'attesa due messaggi sms, con i quali il vettore indicava dapprima un ritardo di 10 minuti, poi un ritardo di 25 minuti, nonostante poi il ritardo sia stato superiore a 120 minuti; (iv) ha chiesto al vettore il rimborso del prezzo del biglietto, fornendo a tal fine le coordinate bancarie;

**VISTO**

il reclamo pervenuto all'Autorità (prot. ART 1209/2019, del 7 febbraio 2019), con cui il reclamante, nel ribadire le doglianze rappresentate nel reclamo di prima istanza, ha lamentato che la risposta fornita da Flixbus al reclamo - con la quale il vettore, pur non smentendo il ritardo alla partenza superiore a 120 minuti, non ha riconosciuto il diritto al rimborso del prezzo del biglietto *"dal momento che ha scelto di iniziare il suo viaggio con il nostro bus, non possiamo riconoscere il diritto al rimborso del biglietto Flixbus"* - non risultava conforme alla normativa;

**VISTA**

la delibera n. 53/2020, del 27 febbraio 2020 (notificata, in pari data, con nota prot. ART 3275/2020), con la quale l'Autorità ha avviato, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., un procedimento ai sensi del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011, con la precisazione che all'esito del procedimento avrebbero potuto essere irrogate, per la prima violazione una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuno dei quarantanove passeggeri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 169/2014, e per la seconda violazione una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 169/2014; inoltre, tenuto conto che la violazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011 fosse ancora in atto, si è intimato a Flixbus di porre fine all'infrazione entro il termine massimo di un mese dalla data di notifica della delibera, prevedendo a favore degli altri passeggeri titolari del biglietto per la medesima corsa, oltre al rimborso del prezzo del biglietto di cui al paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo, la corresponsione della somma pari al 50% del prezzo del biglietto stesso, dandone contestuale riscontro all'Autorità;

**VISTE**

la delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto: *"Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell'Autorità"*, e la successiva delibera di proroga n. 83/2020, del 23 aprile 2020, con le quali - tenuto conto di quanto disposto in

materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» - è stato disposto che, ai fini del computo dei termini relativi ai procedimenti dell'Autorità, non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020;

**VISTA**

la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante “*Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità*”, comunicata, in data 8 maggio 2020, rispettivamente, alla Società (prot. 6846/2020) e al reclamante (prot. 6847/2020);

**VISTE**

le note con le quali, in data 3 giugno 2020, è stato comunicato, rispettivamente, alla Società (prot. 7995/2020) e al reclamante (prot. 7996/2020) che, a seguito dell'immissione in servizio, in pari data, del dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente responsabile dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità, lo stesso è subentrato nelle funzioni di responsabile del presente procedimento, secondo quanto disposto al punto 2 della succitata delibera n. 95/2020;

**RILEVATO**

che la Società, entro i prescritti termini, che tengono conto dal periodo di sospensione di cui alle sopra richiamate delibere n. 69/2020 e n. 83/2020, ha presentato memoria con nota acquisita al prot. ART 8451/2020, dell'11 giugno 2020, con la quale Flixbus ha dichiarato: (i) con riferimento alla contestata violazione di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, che, solo a seguito della spiegazione contenuta nella nota prot. ART 15455/2019 in merito alla definizione di “capolinea” risultante dal Regolamento summenzionato, la Società ha appreso che “*i passeggeri avrebbero avuto diritto, nel caso concreto, alla corresponsione dell’importo del 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso del prezzo del biglietto stesso.*”. Ha inoltre evidenziato che “*il ritardo sia stato di ben poco superiore a 120 minuti*” e di aver ottemperato all'intimazione, “*provvedendo tempestivamente a contattare i passeggeri, domandando a questi ultimi l’invio delle coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso del prezzo del biglietto, oltre al 50% del prezzo dello stesso*”; (ii) nel ribadire che l'art. 20 del Regolamento “*prevede un dovere di informazione e di comunicazione (ove possibile) per via elettronica (non stabilendo una specifica modalità)*”, la Società ha ritenuto di aver rispettato la norma, affermando di aver “*certamente reso le informazioni tramite sistema elettronico, senza, però, inviare ogni volta un SMS o una comunicazione: tutte le volte che avessero voluto, i passeggeri potevano monitorare l’orario di arrivo dell’autobus tramite collegamento al link o utilizzo dell’apposita funzione tramite App.*”, rammentando altresì “*come non sia stato possibile inviare a tutti i passeggeri le comunicazioni in quanto alcuni di essi non rilasciavano i propri recapiti al fine di essere avvisati in merito a possibili variazioni del viaggio.*”;

- VISTA** la nota di richiesta di informazioni e documentazione inviata a Flixbus (prot. ART 10247/2020, del 14 luglio 2020) con la quale si chiedeva l'aggiornamento delle procedure relative all'ottemperanza dell'intimazione, corredata da idonea documentazione;
- VISTA** la nota di riscontro di Flixbus alla richiesta di informazioni e documentazione, acquisita al prot. ART 10621/2020, del 20 luglio 2020, con la quale la Società ha comunicato che *medio tempore* solo un altro passeggero ha dato riscontro alla comunicazione richiedente le coordinate bancarie per poter effettuare la corresponsione dell'importo del 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso del prezzo del biglietto stesso.
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riguardo alla contestazione della violazione, ed in particolare che:
1. l'articolo 19 (“*Continuazione, reinstradamento e rimborso*”), paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, stabilisce che:  
*“1. Il vettore, quando prevede ragionevolmente che un servizio regolare subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal capolinea per oltre centoventi minuti o in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, offre immediatamente al passeggero la scelta tra:*
    - a) *la continuazione o il reinstradamento verso la destinazione finale, senza oneri aggiuntivi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;*
    - b) *il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.**2. Se il vettore non è in grado di offrire al passeggero la scelta di cui al paragrafo 1, il passeggero ha il diritto di farsi corrispondere una somma pari al 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b). Tale somma è corrisposta dal vettore entro un mese dalla presentazione della richiesta di risarcimento”.* La corrispondente norma sanzionatoria è contenuta nell'articolo 13 (“*Continuazione, reinstradamento e rimborso*”), comma 1, del decreto legislativo 169/2014, ai sensi del quale “[i]l vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero”;
  2. l'articolo 20 (“*Informazione*”) del Regolamento (UE) n. 181/2011 dispone che “*1. In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio regolare, il vettore o, se opportuno, l'ente di gestione della stazione, informa quanto prima della situazione i passeggeri in partenza dalla stazione, e comunque non oltre trenta minuti dopo l'ora di partenza prevista, e comunica l'ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile (...) 4. Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite per via elettronica a tutti i passeggeri, compresi quelli che sono in partenza dalle fermate d'autobus, entro il termine di cui al paragrafo 1,*

*sempre che il passeggero ne abbia fatto richiesta ed abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato". La corrispondente norma sanzionatoria è contenuta l'articolo 14 ("Informazione su cancellazioni e ritardi"), comma 1, del decreto legislativo 169/2014, ai sensi del quale "[i]l vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo";*

3. Dalla documentazione agli atti risulta la violazione l'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, non avendo la Società provveduto ad offrire la scelta tra continuazione, reinstradamento e rimborso ai 46 passeggeri della tratta N592, con partenza programmata dall'Autostazione di Roma Tiburtina il 21 dicembre 2018, alle ore 14.00, e con destinazione Reggio Calabria, relativamente all'autobus recante l'etichetta A, oggetto del reclamo da cui ha tratto origine l'avvio del procedimento;
4. Infatti, la violazione trova conferma nelle dichiarazioni, rese dalla Società, di aver appreso, solo a seguito della spiegazione contenuta nella nota prot. ART 15455/2019 in merito alla definizione di "capolinea" risultante dal Regolamento summenzionato, che *"i passeggeri avrebbero avuto diritto, nel caso concreto, alla corresponsione dell'importo del 50% del prezzo del biglietto, oltre al rimborso del prezzo del biglietto stesso."*. Relativamente all'intimazione relativa alla violazione dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 181/2011. La Società ha, invece, fornito documentazione in merito all'ottemperanza della stessa, sostanziatasi nell'avere contattato tutti i passeggeri interessati dalla tratta oggetto del presente procedimento che al momento dell'acquisto del biglietto avevano provveduto a lasciare, come il reclamante, i propri recapiti (35 passeggeri su 46 passeggeri). Agli 8 passeggeri, tra cui il reclamante, che hanno dato riscontro comunicando le coordinate bancarie, la Società ha effettuato il bonifico degli importi dovuti;
5. Dalla documentazione agli atti risulta, altresì, la violazione l'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011, non avendo la Società fornito la prova di aver provveduto a comunicare *"l'ora di partenza prevista non appena tale informazione è disponibile"* ai passeggeri della tratta N592, con partenza programmata dall'Autostazione di Roma Tiburtina il 21 dicembre 2018, alle ore 14.00, e con destinazione Reggio Calabria, relativamente all'autobus recante l'etichetta A, oggetto del reclamo da cui ha tratto origine l'avvio del procedimento;
6. Infatti, la violazione trova conferma nelle dichiarazioni, rese dalla Società di non aver informato, con apposita comunicazione, il reclamante, avendo comunicato, con un messaggio SMS, al reclamante e agli altri passeggeri il giorno del viaggio, alle ore 13:20, e quindi prima dell'orario di partenza previsto (alle ore 14:00), che

l'autobus avrebbe avuto un ritardo di circa 10 minuti; poi alle ore 14:35, con un secondo messaggio SMS, che il ritardo sarebbe stato di circa 25 minuti; tali messaggi SMS recavano la seguente dicitura *"Aggiornamenti in tempo reale: flixbus.it/info e nella APP di Flixbus"*. A tal proposito la Società ha dichiarato, tra l'altro, che *"stante il lungo tempo trascorso dall'effettuazione del viaggio, non sia allo stato possibile conoscere le ragioni per le quali, oltre ai 3 messaggi SMS inviati (..), il passeggero non sia stato informato dell'ulteriore ritardo e dell'ora di partenza prevista"* (prot. ART 7789/2019, dell'11 luglio 2019). La Società, pur affermando di aver *"certamente reso le informazioni tramite sistema elettronico, senza, però, inviare ogni volta un SMS o una comunicazione: tutte le volte che avessero voluto, i passeggeri potevano monitorare l'orario di arrivo dell'autobus tramite collegamento al link o utilizzo dell'apposita funzione tramite App."*, non ha fornito elementi probatori al riguardo;

**RITENUTO**

pertanto, sulla base degli elementi acquisiti e delle valutazioni indicate, di accertare la violazione degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011 nei confronti di Flixbus, e di procedere rispettivamente all'irrogazione delle relative sanzioni di importo compreso tra euro 150,00 (centocinquanta/00) ed euro 1.500,00 (miljecinquecento/00) per ciascuno dei 46 passeggeri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 169/2014, di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) e euro 5000 (cinquemila/00) per ogni cancellazione o ritardo, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 169/2014;

**CONSIDERATO**

altresì quanto rappresentato nella relazione istruttoria in ordine alla quantificazione della sanzione e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare a Flixbus per la violazione accertata deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 169 del 2014, *"nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione: a) della gravità della violazione; b) della reiterazione della violazione; c) dalle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati"*, nonché delle linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017;
2. per quanto concerne la determinazione dell'importo base della sanzione con riferimento alla: (i) violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, è da considerarsi come la gravità dell'infrazione attenga all'errore non scusabile sui presupposti afferenti all'applicazione dei diritti dei passeggeri in materia di continuazione, reinstradamento e rimborso; infatti l'errata applicazione della normativa in questione ha verosimilmente coinvolto un numero ben superiore rispetto ai 46 passeggeri interessati dalla tratta oggetto del presente procedimento; (ii) violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011 è da

considerarsi come la gravità dell'infrazione attenga all'informazione parziale comunicata ai passeggeri sullo stato del ritardo che veniva man mano a maturarsi; invero, dopo i primi SMS inviati al reclamante, l'informazione non è stata più aggiornata attraverso la medesima modalità e lo stesso canale informativo, non consentendo così ai passeggeri di avere tempestiva conoscenza dell'entità del ritardo che veniva a maturarsi;

3. per quanto attiene alla reiterazione della violazione, risultano precedenti a carico di Flixbus per infrazioni della stessa indole (delibera n. 93/2017, del 6 luglio 2017 e delibera n. 87/2020, del 23 aprile 2020);

4. in merito alle azioni specifiche poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, con specifico riferimento alla violazione dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 181/2011, Flixbus ha dato corso all'ottemperanza dell'intimazione di cui al punto 9 della delibera n. 53/2020 (prot. ART 8451/2020, dell'11 giugno 2020 e prot. ART 10621/2020, del 20 luglio 2020), con riferimento alla violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011, non risultano elementi di rilievo;

5. per le considerazioni su esposte, risulta congruo, per la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 320,00 (trecentoventi/00) per passeggero; (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 130,00 (centotrenta/00) per passeggero per la reiterazione; (iii) applicare, sul predetto importo base, la riduzione di euro 50,00 (cinquanta/00) per passeggero per le azioni specifiche poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 (quattrocento/00) per passeggero (n. 46), per un totale di euro 18.400,00 (diciottomilaquattrocento/00);

6. per le considerazioni su esposte, risulta congruo, per la violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011: (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00); (ii) applicare, sul predetto importo base, la maggiorazione di euro 150,00 (cento/00) per la reiterazione; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 650,00 (seicentocinquanta/00);

**RITENUTO**

pertanto, di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 18.400,00 (diciottomilaquattrocento/00) per la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, come complessivamente calcolata in relazione ai 46 passeggeri, e di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per la violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011;

tutto ciò premesso e considerato

**DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione, da parte di Flixbus Italia S.r.l., degli articoli 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 181/2011. che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;
2. sono irrogate, nei confronti di Flixbus Italia S.r.l., ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 169/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 18.400,00 (diciottomilaquattrocento/00), come complessivamente calcolata in relazione ai 46 passeggeri, per la violazione dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 181/2011, nonché, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 169/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per la violazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del citato Regolamento (UE) n. 181/2011;
3. le sanzioni di cui al punto 2 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzioni amministrative delibera n. 139/2020";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Flixbus Italia S.r.l. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 30 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)